

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1215/2013 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2013****recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'offerta che ha presentato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 l'Unione ha concesso preferenze tariffarie ai prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di alcuni paesi in via di sviluppo. Tali preferenze tariffarie hanno assunto la forma di una graduale riduzione dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, di una sospensione totale dei suddetti dazi.
- (2) Dopo l'entrata in vigore del regime SPG nel 1995, l'Unione ha proceduto, in margine al GATT, all'apertura autonoma di contingenti tariffari a dazio nullo per determinati quantitativi di prodotti manufatti di iuta e di cocco. I contingenti tariffari aperti per tali prodotti dal regolamento (CE) n. 32/2000 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2013 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Tenuto conto che il nuovo SPG si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2023 a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e

del Consiglio ⁽³⁾, il regime dei contingenti tariffari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco deve essere adeguatamente prorogato.

- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 32/2000.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La quinta colonna («periodo contingente») della tabella di cui all'allegato III del regolamento CE n. 32/2000 è così modificata:

1. il testo corrispondente al numero di serie 09.0107 è sostituito dal seguente:
«dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2023»;
2. il testo corrispondente al numero di serie 09.0109 è sostituito dal seguente:
«dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2023»;
3. il testo corrispondente al numero di serie 09.0111 è sostituito dal seguente:
«dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2023».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda la proroga dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).